Firmato digitalmente da MARCELLA CAMPUS
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI:80005390903

Repertorio n°403 Raccolta n°273

REGISTRATO A TEMPIO PAUSANIA

il 18/09/2020
n. 247
Serie 1T
Esatti €

VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"**UNIONE FOLCLORICA ITALIANA - APS**"

(adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs n.117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di settembre

12 settembre 2020

In Tempio Pausania, nel locale posto in piazza del Carmine n.6, alle ore dieci e minuti quaranta.

Innanzi a me Dott.ssa MARCELLA CAMPUS, Notaio residente in Tempio Pausania, con studio in Via Della Stazione n.9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con l'assistenza dei signori testimoni, noti richiesti ed idonei:

- TAMBURO Giuseppe, nato a Enna il giorno 10 giugno 1958, residente a San Giovanni Gerini (AG), Via Omero n. 1;

- SPADONI Serena, nata a Roma il 13 marzo 1982, residente in Roma, Via San Matteo n. 82;

E' PRESENTE:

1) MELONI Beniamino, nato a Cagliari il giorno 31 agosto 1953, domiciliato presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale denominata:

"UNIONE FOLCLORICA ITALIANA - APS", con sede in Aviano, piazza Duomo n.1, avente codice fiscale 91013740930 iscritta al Registro delle Per-

sone Giuridiche di Pordenone in data 30 aprile 2000 al n. 1.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTE:

- che al fine di provvedere all'adeguamento alla nuova normativa di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del terzo settore), si rende necessario riformulare l'attuale Statuto;

- che il vigente Statuto, all'art. 14, attribuisce ai soci il potere di approvare le modifiche statutarie;

- che in data 11/08/2020 l'Assemblea degli associati è stata convocata in Tempio Pausania, Piazza del Carmine n.6 ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto sociale.

Tutto ciò premesso i comparenti mi dichiarano che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del vigente Statuto dell'Associazione alla nuova normativa di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del terzo settore);

2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA:

Assume la Presidenza dell'adunanza, su designazione unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo **MELONI Beniamino**, sopra generalizzato.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

- sono presenti e legittimati ad intervenire, avendone personalmente verificato i poteri, di persona o per delega, n.40 associati su 96, tutti associati regolarmente iscritti, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto **sotto la lettera "A";**

- è presente il Consiglio Direttivo nella persona di sè medesimo, quale Presidente, e dei Consiglieri signori:

- **RUETTA Claudio**, nato a Cavour il giorno 30 maggio 1963, residente a Cavour, in Via Camposanto n. 5, codice fiscale RTT CLD 63E30 C404X, Vice Presidente;

- ALAMPI Carmelo Eugenio, nato a Monza il giorno 13 dicembre 1963, residente a Pellaro, in Via Lume Traversa Briatico n. 9, codice fiscale LMP CML 63T13 F704R, Consigliere.;

- CONTINO Giovanni, nato ad Agrigento il giorno 29 aprile 1959, residente a Vicari, in Via Roma n. 83, codice fiscale CNT GNN 59D29 A089X, Consigliere;

- è presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

- VARIO Gennaro, nato a Reggio Calabria il giorno 17 agosto 1954, residente ad Avola, in Via Manzoni n. 30, codice fiscale VRA GNR 54M17 H224R, Presidente;

- PINDUCCIU Ines, nata ad Olbia il giorno 2 ottobre 1959, residente ad Olbia, in Via Su Mangone n. 15, codice fiscale PND NSI 59R42 G015M, Membro;

- è presente il Collegio dei Probiviri nella persona del signor:

- MANCA Giovanni Antonio, nato a Ghilarza il giorno 12 marzo 1957, residente a Ghilarza, in Via Lucania n. 12/A, codice fiscale MNC GNN 57C12 E004Q, Presidente;

- è presente il Collegio dei Garanti nella persona del signor:

- D'ANGELO Antonio, nato a Minturno il giorno 7 gennaio 1960, residente a Minturno, in Via Monte Ducale n. 3, codice fiscale DNG NTN 60A07 F224Z;

- il Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

DICHIARA

validamente costituita in seconda convocazione l'Assemblea degli associati essendo presenti n.40 associati su 96 aventi diritto di voto, per deliberare sul citato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea che l'attuale Statuto, non è adeguato alla nuova normativa di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), e pertanto si rende necessario riformularlo in tutti i suoi articoli.

Il Presidente precisa che, nel momento in cui l'Associazione verrà iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117, la denominazione della stessa sarà "**UNIONE FOLCLORICA ITALIANA** - **APS - ETS**".

Il Presidente quindi dà lettura all'assemblea del nuovo testo di Statuto che, se approvato, regolerà il funzionamento dell'Associazione secondo le norme di legge.

Il Presidente precisa che la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o "ETS" non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente dichiara inoltre che allo stato attuale, il patrimonio dell'Associazione è pari almeno ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dalle scritture contabili, ricorrendo pertanto i requisiti previsti dal D. Lgs. 3/7/2017 n.117.

I presenti discutono e convengono tutti circa l'opportunità di adottare gli adeguamenti illustrati dal Presidente.

Chiusa la discussione il Presidente dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea degli Associati, all'unanimità dei presenti con votazione espressa per alzata di mano per accertamento fattone del Presidente

DELIBERA

- A -

Di modificare lo Statuto, adottando le clausole conformi alla normativa del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, contenute nell'allegato Statuto, composto da n. 26 articoli che viene allegato **sotto la lettera "B",** ivi compresa la modifica della denominazione, che solo nel momento in cui l'Associazione verrà iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117, sarà indicata come "**UNIONE FOLCLORICA ITALIANA - APS - ETS**".

La locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o "ETS" non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

- B -

Di conferire il più ampio mandato al Consiglio Direttivo in forma disgiunta per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore dieci e minuti cinquanta.

Spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione, che le assume.

Il presente atto è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 co 3 e co 5 del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto trattasi di adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, con quanto allegato ed alla presenza dei testimoni, ai comparenti che, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato e confermato.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli dei quali occupa sei pagine e parte della settima, e viene sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta.

F.ti: MELONI Beniamino - Giuseppe TAMBURO - Serena SPADONI - Dott.ssa Marcella Campus Notaio, vi è sigillo.

ALLEGATO A al n° 273 di racc.

39^ ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELL'U.F.I.

Tempio Pausania (OT), 12 settembre 2020

SODALIZIO	Regol. 2020	Numero soci	Numero voti	Legale rappresentante	Delegato	Firma
ABBA FRIDA	Sì	33	1	Arra Sandro		
AMIXI DE BOGGIASCO	Sì	33	1	Crovetto Rinaldo		
ARLECCHINO	Sì	30	1	Locatelli Giampaolo		
AVOLA FOLK	Sì	12	1	Parentignoti Salvatore	FARRIS GENNARO	
BALARINS DE RIVIERE	Sì	40	1	Finotto Natasha		
BOES E MERDULES	Sì	10	1	Sedda Mario		
BRATHALLOS	Sì	24	1	Angheleddu Adriano		
BURGOS	Sì	22	1	Gaias Nunzia	Antonello Murgia	
BUSACHI BELLA MIA	Sì	31	1	Cordella Lino	x	
CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI"	Sì	65	1	Mingotti Marco		
CANTERINI ROMAGNOLI CITTA' DI RUSSI	Sì	26	1	Facchini Federico		
CAMPIDANO	Sì	24	1	Carnevale Massimo	MARINA LAI	
CITTA' DI ARAGONA	Sì	4	1	Rotolo Carmelinda		
COINTROTZA	Sì	10	1	Licheri Attilio		
CORO DI NULVI	Sì	21	1	Senes Gavino		
CORO GABRIEL	Sì	10	1	Careddu Paolo		
CUNCORDIA A LAUNEDDAS	Sì	15	1	Lallai Ermenegildo	IGNAZIO ZUCCA	
DA JUTALAN	Sì	15	1	Primus Ilia		
DANZERINI DI LUCINICO	Sì	68	1	Bressan Giovanni		
DANZERINI UDINESI	Sì	53	1	Chiarandini Antonio		
DIAPASON SCALA DEI TURCHI	Sì	26	1	Vella Leonarda		
SODALIZIO	**Regol. 2020**	Numero soci	**Numero voti**	Legale rappresentante	Delegato	Firma
FABARIA FOLK	Sì	2	1	Trupia Giuseppe		

MARCELLA RAMPIS FU MARIO FRANCESCO NOTAIO IN TEMPIO PAUSANIA

Serena Spadoni

SODALIZIO	Regol. 2020	Numero soci	Numero voti	Legale rappresentante	Delegato	Firma
F. ANGELICA - DANZERINI DI AVIANO	Sì	112	3	Gasparetto Michele		
FRUSTATORI DI FERNO	Sì	26	1	La Salandra Anna		
G. B. TUVERI COLLINAS	Sì	10	1	Tuveri Aldo		
GERGENT	Sì	3	1	Criscenzo Luca		
GLI SINGHIRI	Sì	35	1	D'Alessandro Filippo		
GLI ZANNI	Sì	27	1	Roggeri Ettore		
HOLZHOCKAR	Sì	92	2	Kratter Luca		
I DANZATORI DI BRAM	Sì	73	2	Ruetta Claudio	RICCA GINO	
I GIOVANI DEL CASTELLO	Sì	20	1	Contino Giovanni		
I GIULLARI	Sì	75	2	D'Angelo Antonio		
I MERCANTI DOGALI	Sì	36	1	Torresan Martina		
I PEDDAROTI	Sì	31	1	Alampi Carmelo Eugenio	ANDREA SICLARI	
IL CONTADO	Sì	99	2	Di Biasio Vincenzo		
IL PASSEMEZZO	Sì	18	1	Pedretti Nadia		
INSTEIA POLLA	Sì	34	1	Cafaro Giovanni		
ITTIRI CANNEDU	Sì	40	1	Simula Pietro		
KELLARIOUS	Sì	31	1	Dessalvi Maurizio		
LA CORTE DEI PRINCIPI DI ARAGONA	Sì	2	1	Rizzo Giuseppa		
LA GINESTRA	Sì	10	1	Pitasi Domenico		
LA PACCHIANELLA - Pisticci	Sì	31	1	Adduci Giuseppe		
LE CONTRADE	Sì	57	1	Stagno Domenico		
LE DUE TORRI DI MIRANDA	Sì	32	1	Narducci Andrea		
LE TRADIZIONI	Sì	67	1	Tucciarone Francesco Gregorio		
LI PISTACOPPI	Sì	80	2	Evangelista Maria Assunta		
LIS PRIMULIS	Sì	40	1	Crozzolo Luis		
LU RIZZATU CARAGNANESU	Sì	10	1	Piga Paolo		
LUCIANO LOI	Sì	14	1	Uccheddu Anna Greca		
LUCIGNANO	Sì	45	1	Bufalini Elvio		
MAGNA GRAECIA	Sì	15	1	Pullano Santo		

MANGHIN E MANGHINA	Sì	40	1	Cantone Angela		
MASSACCIO	Sì	20	1	Ceccarelli Giuseppina		
MONSERRATO	Sì	35	1	Mameli Antonino		
MURALES	Sì	46	1	Rana Antonio		
NORA	Sì	25	1	Deidda Carlo		
NO SEIN DE SEIN VINSEIN	Sì	24	1	Isabellon Francesca		
OLBIESE	Sì	32	1	Pileri Bartolomeo Sergio		
OLERI	Sì	40	1	Seche Vania		
ORTACHIS	Sì	33	1	Zolo Antonello Bachisio		
OSILO	Sì	10	1	Migoni Pierpaolo	CAVINO MARINA	
PASIAN DI PRATO	Sì	49	1	Di Benedetto Fausto		
PASSONS	Sì	39	1	Cuttini Marco		
PIVERONE	Sì	64	1	Favaro Serena		
PRO LOCO SAMUGHEO	Sì	10	1	Cau Giovanni Luigi		
RODODENDRO	Sì	41	1	Giacchero Giulio		
S'ATTOBIU	Sì	24	1	Piras Matteo		
SAN BIAGIO	Sì	34	1	Poddighe Stefano		
SAN GEMILIANO	Sì	62	1	Meloni Beniamino	PIRRA LUCIO	
SAN GIORGIO USINI	Sì	53	1	Piras Gavino		
SAN PAOLO MONTI	Sì	27	1	Fresu Francesco		
SAN PIETRO ASSEMINI	Sì	39	1	Deidda Tonino Michele		
SAN PIETRO E PAOLO di Ales	Sì	22	1	Scintu Stefano		
SODALIZIO	**Regol. 2020**	Numero soci	**Numero voti**	Legale rappresentante	Delegato	Firma
SAN PIETRO ITTIRI MINI FOLK	Sì	66	2	Meloni Ambrogio		
SAN PIETRO ITTIRI adulti	Sì	24	1	Ladu Giovanni	MELONI AMBROGIO	
SANTA LULLA	Sì	23	1	Pittalis Giuliana Giovanna		
SANTU PREDU	Sì	43	1	Corrias Alessandra	VENIA SANNA	
SANTA REPARATA	Sì	48	1	Esposito Erika		
SBANDIERATORI CITTA' DI SESSA AURUNCA	Sì	43	1	Fasano Domenico Libero		

Serena Spadoni

SERENATA ALLA TARANTELLA	Sì	69	1	Cota Saverio		
SIBIOLA	Sì	57	1	Spano Annalisa		
SOT LA NAPE	Sì	38	1	Damiani Paola		
SOTZIU DE BALLU DE OROHOLE	Sì	47	1	Cuga Marianna		
SU CARRUZU	Sì	24	1	Fodde Federico		
SU CUNSONU DE SANTU JUANNE	Sì	6	1	Canu Salvatore		
SU FORTI	Sì	5	1	Piras Filippo		
SU GOLOGONE	Sì	10	1	Lippi Cosimo		
SU MASU	Sì	30	1	Fiore Piermauro		
TRADISSIONES POPULARES	Sì	41	1	Giau Giovanna		
TRADITIONS VALDOTAINES	Sì	48	1	Foudon Elena		
TRADIZIONI POPOLARI	Sì	95	2	Penduzzu Antonio Giuseppe		
TRADIZIONI POPOLARI BIDDOBRANA	Sì	43	1	Meloni Daniel		
TREVIGIANO	Sì	72	1	Camarin Ivano		
URBANITAS	Sì	9	1	Ciattaglia Federico		
VAL RESIA	Sì	53	1	Valente Dino		
ZIG ZAGHINI	Sì	0	1	Messore Marco		

ALLEGATO " B " al repertorio n. 403 e raccolta n. 273

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"UNIONE FOLCLORICA ITALIANA"

Art. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

È costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 117/2017, la "**UNIONE FOLCLORICA ITALIANA APS**" (in sigla U.F.I. APS), Ente Nazionale con personalità giuridica, retta dalle norme del presente statuto. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà **"UNIONE FOLCLORICA ITALIANA APS - ETS"**, il cui principale scopo è quello di aggregare i gruppi e le associazioni folkloristiche senza finalità di lucro, di seguito denominati "Sodalizi", tramite i loro rappresentanti legali, che si riconoscono nei principi fondamentali che favoriscono l'integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari esaminate nel loro contesto storico e geografico.

L'UNIONE FOLCLORICA ITALIANA (U.F.I. APS) può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'organo di amministrazione sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a norma dell'art.5 Codice Terzo settore (CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t); in particolare l'U.F.I. potrà:

(a) conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per le finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

(b) svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline sportive ritenute adatte e altre attività che verranno di volta in volta proposte ai soci.

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

L'U.F.I., per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà inoltre:

- diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;
- scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio nazionale ed internazionale;
- coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di

danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;

- promuovere e diffondere la cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;
- produrre interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici;
- realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e/o privati;
- sostenere lo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli associati;
- erogare servizi informativi, formativi e operativi agli associati;
- favorire studi e ricerche, atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali italiani e non, per la riscoperta, la tutela e la diffusione delle tradizioni popolari e folcloriche ove siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali;
- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla valorizzazione della storia e delle culture popolari, atti a favorire scambi ed a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di sostenere il processo di pace e di amicizia tra le genti;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua sal-

vaguardia;

- estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero dei sodalizi)

Il numero dei sodalizi associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Il sodalizio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda con:

- l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e dei dati anagrafici del rappresentante legale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell'U.F.I., gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia conforme all'originale di atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del numero di codice fiscale del sodalizio e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al sodalizio interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve motivare il diniego all'ammissione e comunicarlo agli interessati, entro 60 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del diniego, chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato, che ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto, si mantiene con il rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limita-

tivi di diritti o a termine.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. (ai sensi dell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

L'U.F.I. rappresenta tutti i sodalizi ad essa aderenti ed i soci ad essi tesserati.

Ogni sodalizio opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte (spettacoli, pubblicazioni, dimostrazioni, ecc.) purché rientrino nello spirito delle premesse ideali di cui all'art. 1 del presente statuto e rispettino gli elementi del patrimonio culturale.

ART. 4

(Diritti e obblighi dei sodalizi associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di sodalizio associato)

La qualifica di sodalizio associato si perde per cessazione, recesso o esclusione.

Il sodalizio associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento delle quote associative, condotta sleale, violazione dei principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; l'associato potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri che adotterà i conseguenti provvedimenti; nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Il sodalizio può recedere con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi dall'associazione dandone comunicazione in forma scritta e con congruo preavviso all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, frazionabili, rivalutabili e trasmissibili.

L'organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.3 del presente statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi statutari)

Sono organi statutari dell'Unione Folclorica Italiana

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Collegio dei Probiviri.

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell'articolo 2382 del codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il presidente potrà essere eletto per un periodo massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Ai componenti degli organi collegiali ed agli incaricati dall'organo di amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista, dietro presentazione di rego-

lari documenti giustificativi delle spese.

Qualora nella composizione degli organi U.F.I. si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc., le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso di sfiducia al Presidente nazionale e/o all'organo di amministrazione l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente nazionale e/o dell'organo di amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti gli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

a) in presenza di situazioni di ineleggibilità;

b) in caso di azioni per recupero crediti individuali e/o nei confronti dei sodalizi di appartenenza;

c) in caso di assenze ingiustificate ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte;

d) per mancato tesseramento individuale entro la data fissata per l'assemblea ordinaria.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell'organo di amministrazione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea generale è l'organo sovrano dell'U.F.I. ed è costituita dai rappresentanti legali dei sodalizi o loro delegati per iscritto, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in possesso di tessera individuale emessa dall'U.F.I. rela-

tiva all'anno solare di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria; il giorno dell'assemblea essa nomina, su proposta dell'organo di amministrazione, un presidente che la presiede, un segretario verbalizzante in assenza del Segretario Generale e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni. Questi ultimi garanti dei poteri e di eventuali scrutini che si rendessero necessari, se non già previsti, nel corso della stessa.

L'assemblea ordinaria è validamente **costituita** in prima convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aventi diritto di voto. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 1 (una) ora dalla prima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è validamente **costituita** in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano rinnovato regolarmente l'adesione con il relativo tesseramento. I 3 (tre) mesi possono essere ulteriormente ridotti, ma non aumentati.

Le decisioni nelle Assemblee vengono votate normalmente per alzata di mano, salvo diversa disposizione del presidente dell'Assemblea.

Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere sempre a scrutinio segreto, lo stesso è previsto per le votazioni che interessano persone fisiche

o sodalizi.

Il voto di ogni delegato è direttamente proporzionale al numero dei soci tesserati che rappresenta nella misura di un voto fino a 25 (venticinque) tesserati e con ulteriori multipli di un voto ogni 50 (cinquanta) tesserati, con la seguente successione numerica:

a 75 (settantacinque) tesserati due voti, a 125 (centoventicinque) tesserati tre voti, a 175 (centosettantacinque) tesserati quattro voti, da 225 (duecentoventicinque) tesserati e oltre, cinque voti come massimo attribuibile.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun rappresentante legale dell'associazione aderente può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, appartenente allo stesso sodalizio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato, in assemblea, può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro sodalizio associato, pertanto è ammessa una delega.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima, e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno; è convocata dal Presidente nazionale entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio o ogni qualvolta l’organo di amministrazione lo ritenga opportuno, o su richihsra motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto..

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto. (art. 20, comma 2 del codice civile).

Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Parimenti, lo svolgimento dell’assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati; in mancanza del quorum di validità della seduta ci si atterrà alle norme stabilite dal regolamento interno in vigore.

Nei casi ritenuti opportuni dall’organo di amministrazione, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

a) al presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non realmente presenti;

b) al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- fissa le linee programmatiche dell'U.F.I.;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente nazionale, l'organo di amministrazione, il Collegio dei Revisori, l'organo di controllo e, se previsto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del codice del Terzo settore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro;
- elegge il Collegio dei Probiviri fra i soci tesserati dei sodalizi, di riconosciute capacità e autorevolezza, che si sono candidati alla carica; a tale Collegio possono essere elette anche persone estranee all'U.F.I., su proposta dei sodalizi iscritti e previo consenso esplicito dell'organo di amministrazione uscente;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto

non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti; nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Lo statuto può essere modificato in tutto in parte dall'assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In occasione della prima riunione d'insediamento, l'organo di amministrazione nel proprio ambito elegge il vice presidente e può attribuire agli altri componenti

specifici compiti.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica, se adottata;
- promuovere i Comitati Regionali, Interregionali e Provinciali;
- approvare le nomine del Segretario Generale e/o Tesoriere proposti dal Presidente nazionale;
- adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima assemblea utile;
- determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea, compreso il Presidente eletto con votazione separata.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente nazionale o di chi lo sostituisce.

L'organo di amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale all'organo di amministrazione,

che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;

- propone la nomina del Segretario Generale e/o del Tesoriere, se ritenuti necessari; tali proposte dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'organo di amministrazione con votazione a maggioranza;
- stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dall'organo di amministrazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione;
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia decadenza ecc..

Il Presidente nazionale non rieletto, può essere nominato Presidente Onorario della associazione U.F.I. con il consenso dell'organo di amministrazione in carica e può partecipare alle assemblee e alle riunioni dell'organo di amministrazione su invito dello stesso organo, con facoltà di intervento senza diritto di voto.

ART. 10

(Segretario Generale e Tesoriere)

Il Segretario Generale e il Tesoriere vengono proposti dal Presidente nazionale e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario Generale svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'U.F.I.; redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa senza diritto di voto.

Il Tesoriere, se nominato, coadiuva il Segretario Generale solamente nei compiti

esecutivi connessi con la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente nazionale per il tramite della segreteria generale.

Il Tesoriere può prendere parte, su invito del Presidente, alle sedute degli organi dell'U.F.I., senza diritto di voto.

ART. 11

(Organi di controllo)

A) Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea procede alla elezione del Collegio dei Revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli organi dell'U.F.I.;
- predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria.

La carica di Revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto.

Il Collegio dei Revisori non ha poteri decisionali che eccedano il controllo di legittimità. Può invitare l'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'assemblea che dovrà definitivamente deliberare al riguardo.

Gli eletti sono assoggettati per analogia alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al punto 1, lett. a), b), c), dell'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea fra i soci dei sodalizi, che si sono candidati, in consi-

derazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità in materia amministrativa, contabile e fiscale.

I Revisori effettivi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati di cui all'art. 7 del presente statuto.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i tre nominativi che riportano il maggior numero di preferenze, mentre risultano supplenti i primi due tra i non eletti; in caso di parità vale il disposto indicato nell'art. 8, ultimo comma del presente statuto.

Nel caso venissero a mancare, per cessazioni o decadenze etc., componenti del Collegio si provvederà alla elezione di Revisori mancanti. I nuovi membri decadranno alla scadenza del triennio come gli altri organi.

B) Organo di controllo interno

L'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 procederà alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all' art. 31, comma. 1 D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, andranno eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai sodalizi regolarmente iscritti.

C) Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, sarà nominato dall'assemblea, quando sarà istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 117/2017.

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma precedente il revisore legale o la società di revisione decadranno dalle loro funzioni.

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle

finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'U.F.I.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi U.F.I., tra gli associati oppure tra gli organi U.F.I. e i sodalizi associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il più giovane per età anagrafica di appartenenza all'U.F.I.

ART. 13

(Consulta Tecnico-Scientifica)

La Consulta Tecnico-Scientifica, se nominata, è formata da persone di riconosciuta e comprovata esperienza nei settori di attività dell'U.F.I.; essa esercita funzioni consultive e di supporto nelle materie di cui all'art.1 del presente statuto.

I suoi componenti, soci e non soci, vengono nominati dall'organo di amministrazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso organo; essi possono essere riconfermati.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 16

(Responsabilità)

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'articolo15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art.7, comma 1, D.lgs. 3 agosto 2018, n 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, comma1 del medesimo D.lgs. n.105/2018).

ART. 17

(Risorse economiche)

L'U.F.I. può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'U.F.I. deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e deli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 19

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 117/2017, l'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 100.000,00 euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora l'associazione abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 1.000.000,00 di euro deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 20

(Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'eventuale organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'U.F.I., attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22

(Lavoratori e collaboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perse-

guimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART 24

(Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Pordenone.

ART. 25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

ART. 26

(Norme transitorie)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che:

(a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more

dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del codice Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA

REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE

A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dott.ssa Marcella Campus, Notaio in Tempio Pausania, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 40 (quaranta) pagine compresa la presente e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge e custodito in deposito della mia raccolta.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tempio Pausania, Via Della Stazione n.9, addì quattordici ottobre duemilaventi.

[File firmato digitalmente dal Notaio Marcella Campus)